L'esperto Risponde : Dott. Michele Pezzullo Subingresso in attività di commercio aree pubbliche e nuova intestazione

Quesito: Subingresso in attività di commercio aree pubbliche e nuova intestazione.

La problematica che voglio sottoporre è quella del Sig. E. C.: era dapprima titolare di posteggio come ditta individuale, poi fece una società con i figli ed intestò il posteggio alla società; successivamente fu sciolta e con regolare atto notarile, inviato allo SUAP del Comune sede del posteggio, fu previsto che il posteggio andava al figlio, la nuova Autorizzazione da oltre due anni non è mai stata ritirata.

Intanto, nella fase di ristrutturazione del mercato si è proceduto alla revoca dell'Autorizzazione intestata alla vecchia titolarità (la Società) ed al subentrante che aveva continuato a svolgere l'attività e frequentare il mercato. Però non ha pagato la TOSAP perché gli veniva consegnato il c/c intestato alla società, già intestataria, che ormai era stata sciolta.

Oggi rivorrebbe l'intestazione dell'autorizzazione che è stata revocata. Il Funzionario del comune sarebbe disponibile, ma mi chiede un chiarimento.

Resto in attesa di una vostra risposta.

Saluti F. C. Presidente Ass. AISCAT

In primo luogo credo sia necessario un chiarimento ed una precisazione:

L'atto notarile, per atto tra vivi, di scioglimento della società e di trasferimento della proprietà dell'attività relativa al commercio su aree pubbliche, notificato al Suap, costituisce atto dovuto per lo stesso Suap di intestare l'autorizzazione di commercio e la concessione del posteggio al soggetto subentrante, dopo aver accertato il possesso dei requisiti morali e/o professionali previsti dalla vigente normativa.

Conformemente, in merito, si è espresso anche il MISE con la risoluzione n. 79946 del 29.5.2015, che si allega.

Inoltre, giova ricordare che il D. Lgs. 222/2016, relativo ai regimi amministrativi applicabili alle attività economiche, alla Tabella A, punto 2, voce 57, stabilisce che il subingresso per attività di commercio su area pubblica è soggetto alla sola "Comunicazione", da presentare al Suap. Pertanto il Suap s sarebbe dovuto attivare per la reintestazione dell'autorizzazione e del posteggio, provvedendo nel contempo a revocare la precedente autorizzazione intestata alla società sciolta.

Ancora, si evidenzia che se l'autorizzazione non viene ritirata al Comune, non vi è motivo di revoca della stessa ne adozione di altra misura sanzionatoria. Semmai, il Suap avrebbe dovuto trasmetterla al soggetto subentrante, anche facendola notificare al suo domicilio legale o alla sua residenza.

Si aggiunge, infine, che il Suap prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione commerciale, avrebbe dovuto inviare al soggetto interessato una comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, chiedendo allo stesso di presentare eventuali memorie o scritti difensivi, procedura che, da quanto letto, non è stata avviata con danno del soggetto subentrante che avrebbe potuto chiarire la sua posizione a tutela della sua attività.

Poiché, da quanto emerso, la revoca effettuata presenta evidenti e gravi vizi di legittimità, si ritiene che il Suap, in autotutela, dovrebbe procedere alla revoca del provvedimento in argomento e adottare i provvedimenti innanzi detti.

Cordiali saluti,

1. Pezzullo